

Per semplicità di applicazione si evidenzia che le aliquote, sulla scorta di quanto previsto dalla legge n.160/2019, derivano dall'accorpamento delle aliquote Imu e Tasi utilizzate nel 2019, in quanto **dal 2020 la Tasi non è più dovuta**.

Per l'anno 2026 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:

PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2026

SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2026

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2026.

Si ricorda infine che chi non versa l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".

LE ALIQUOTE IMU 2026

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille
Aliquota per gli altri fabbricati ed aree edificabili	9,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,6 per mille (di cui 7,6 per mille= gettito riservato esclusivamente allo Stato)
Aliquota per i terreni agricoli	9,6 per mille
Aliquota per immobili merce	esenti
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille

QUOTA D'IMPOSTA A FAVORE DELLO STATO

La Legge n. 160/2019 stabilisce che dal 2020 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Di conseguenza:

per gli immobili classificati nel gruppo catastale D	<ul style="list-style-type: none">• la quota d'imposta calcolata allo 0,76% deve essere versata allo Stato;• la differenza con l'aliquota deliberata dal Comune di Lequio Tanaro (0,2%) spetta al Comune medesimo.
per gli immobili diversi da quelli in categoria D	<ul style="list-style-type: none">• l'intero ammontare dell'imposta dovuta deve essere versato al Comune di LEQUIO TANARO.

La quota d'imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d'imposta dovuta al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21 maggio 2013:

- 3925 denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO"
- 3930 denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE"

La quota d'imposta spettante al Comune e quella spettante allo Stato vanno versate contestualmente, e devono essere distinte utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.

Il Codice Comune per Lequio Tanaro è E539.

Di seguito si riportano i codici tributo per il versamento dell'IMU:

- **3912** abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
- **3913** fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
- **3914** terreni (destinatario il Comune)
- **3916** aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- **3918** altri fabbricati (destinatario il Comune)
- **3925** denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO"
- **3930** denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE"